



Città di Grosseto

Ordinanza del Sindaco n° 29 del 29/02/2020

Oggetto: **"Misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 50, comma 5, del Dlgs 267/2001"**

Il Sindaco

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il D.Lgs 267/2001 Testo Unico degli Enti locali

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n.67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Visto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante *"Istituzione del servizio sanitario nazionale"* e, in particolare, l'art. 32 che dispone *"il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni"*, nonché *"nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale"*;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19; Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n.5 del 28.02.2020, "Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità pubblica

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Ritenuto opportuno recepire i contenuti, di cui alla predetta ordinanza del Presidente della Giunta Regionale, provvedendo nel contempo ad una puntualizzazione complessiva delle raccomandazioni già emanate.

Visto lo Statuto del Comune di Grosseto

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto l'art.50., comma5, del Dlgs 267/2000 che recita espressamente: “ In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal sindaco quale rappresentante della Comunità locale...”

ORDINA

1. MISURE DI INFORMAZIONE E PREVENZIONE

- a) le scuole di ogni ordine e grado, le università, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione indicate dal Ministero della salute e allegate al presente provvedimento secondo gli schemi regionali (Allegato I);
- b) nelle pubbliche amministrazioni, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, devono essere messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani;
- c) le associazioni di categoria devono promuovere la diffusione delle medesime informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie elencate nell' allegato 1 presso gli esercizi commerciali;
- d) le aziende di trasporto pubblico locale devono adottare interventi straordinari di pulizia dei mezzi;
- e) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla presente disposizione;
- d) la riammissione nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia di durata superiore a cinque giorni avviene, fino al alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti;

2. MISURE PER LA PROFILASSI ED IL TRATTAMENTO DEI SOGGETTI A RISCHIO

- a) chiunque abbia fatto ingresso nel Comune di Grosseto negli ultimi quattordici giorni dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero nei Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio (identificabili attraverso il sito istituzionale del Ministero della salute e della Regione), deve comunicare tale circostanza al numero unico dell' Azienda USL Toscana SUD EST 800579579, attivo dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e dalle 20.00 alle 8.00, con casella di segreteria, con traduzione in lingua cinese;
- b) per i soggetti che abbiano avuto contatti stretti (così come definito dalle vigenti disposizioni del Ministero della Salute) con casi probabili o confermati di malattia infettiva diffusiva COVID-19, così come identificati dall'indagine epidemiologica dei Servizi di Igiene Pubblica, su proposta dell'Unità Funzionale di Igiene Pubblica e nutrizione sede operativa di Grosseto sarà adottata specifica ordinanza per la disposizione della quarantena con sorveglianza attiva per un periodo massimo di 14 giorni con applicazione delle seguenti misure:
 - a. mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione;
 - b. divieto di contatti sociali;
 - c. divieto di spostamenti e/o viaggi;
 - d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
 - e. evitare contatti stretti, anche indossando la mascherina chirurgica, in caso di conviventi;
 - f. osservare scrupolosamente le ordinarie misure igieniche (lavaggio frequente delle mani, utilizzo di fazzoletti monouso, pulizia e disinfezione frequente delle superfici, aerazione degli ambienti);

Laddove l'individuo in isolamento condivide lo stesso domicilio con altre persone è fatta loro raccomandazione di osservare le medesime precauzioni, pur non essendo le stesse sottoposte al vincolo dell'isolamento.

3. MONITORAGGIO DELL'ISOLAMENTO

In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:

- a. avvertire immediatamente il MMG/PLS e/o l'Unità Funzionale di Igiene Pubblica e nutrizione sede operativa di Grosseto;
- b. indossare la mascherina chirurgica (fornita all'avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;
- c. rimanere nella sua stanza con la porta chiusa, garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale.

Il medico dell' Unità Funzionale di Igiene Pubblica e nutrizione sede operativa di Grosseto procede, secondo quanto previsto dalla circolare 5443- 22/02/2020DGPRES-DGPRES-P, previo eventuale consulto con il MMG/PLS.

Il Comune d'intesa con la Protezione civile e le associazioni del volontariato provvederà alla fornitura dei medicinali eventualmente necessari e dei generi di prima necessità alle persone poste in isolamento.

RACCOMANDA

Allo scopo di tutelare al meglio la salute individuale e collettiva nel Comune di Grosseto, si raccomanda a tutte le persone presenti sul territorio e che manifestano sintomi come febbre, tosse e altri sintomi influenzali di utilizzare le procedure ordinarie di assistenza (*MMG/PLS*), privilegiando il contatto telefonico dal proprio domicilio.

a) A seguito del colloquio telefonico, il medico valuta la situazione specifica del paziente e la possibile esposizione a rischio sulla base del dato epidemiologico e della definizione di caso, come da indicazioni ministeriali.

i) Quando ritenga un caso sospetto, il Medico di Medicina Generale o il PLS contatta il 118 o il Servizio di igiene pubblica per l'esecuzione del test in ospedale o a domicilio, a seconda del quadro clinico.

ii) Qualora il Medico di Medicina Generale o il PLS valuti il caso non sospetto garantisce la corretta gestione del paziente attraverso le consuete modalità di presa in carico, privilegiando il contatto telefonico e l'assistenza a domicilio.

4. DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza ha validità di 90 giorni a decorrere dalla data odierna.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche in ragione dell' evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali e/o regionali.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, é trasmessa:

- alla Prefettura
- alla Questura
- al Comando Provinciale dei Carabinieri
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
- Alla Azienda USL Toscana SUD EST
- Alla Regione Toscana
- Alla Provincia di Grosseto
- L'Ufficio scolastico provinciale, per la comunicazione agli Istituti scolastici regionali di ogni ordine e grado;
- alla società Tiemme S.p.a

I dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Sindaco

Antonfrancesco Vivarelli Colonna